

Regolamento per la disciplina della progressione verticale nel sistema di classificazione del personale tecnico amministrativo

(Emanato con D. R. n. 4267 del 16/05/2002)

INDICE

CAPO I

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Principi da osservare nell'espletamento delle procedure selettive

Art. 3 – Requisiti di ammissione alle procedure selettive

Art. 4 – Bando di selezione

Art. 5 – Commissioni esaminatrici

Art. 6 – Criteri di selezione

Art. 7 – Titoli valutabili

Art. 8 – Formazione delle graduatorie

CAPO II – Norme transitorie

Art. 9 – Prima applicazione

Art. 10 – Risorse finanziarie

Art. 11 – Progressione verticale nel sistema di classificazione delle ex qualifiche funzionali V, VII e VIII

Art. 12 – Progressione verticale nel sistema di classificazione delle ex qualifiche funzionali III, IV e VI

Art. 13 – Progressione verticale nel sistema di classificazione delle ex qualifiche funzionali dalla III alla VIII con possesso dei requisiti entro il termine di vigenza contrattuale

Art. 14 – Criteri di valutazione per le progressioni verticali

Art. 15 – Durata e programma del corso-concorso

Art. 16 – Valutazione finale del corso-concorso

Art. 17 – Norme di carattere generale

Art. 1 – Principi generali

Il presente regolamento disciplina, anche in prima applicazione, le procedure per le progressioni verticali nel sistema di classificazione come definito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto delle Università, quadriennio normativo 1998 - 2001 (di seguito denominato CCNL), nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e nel rispetto dei vincoli di bilancio e della normativa legislativa e contrattuale vigente.

La progressione verticale è tesa a valorizzare la professionalità e l'esperienza acquisite, le competenze e le capacità atte a svolgere le attività della categoria professionale superiore, nonché a coniugare la crescita professionale del personale con le esigenze di più ampia funzionalità dei servizi, tenuto conto che i complessi processi di trasformazione e di sviluppo in atto richiedono, da un lato, l'assoluto coinvolgimento di personale tecnico amministrativo già in servizio, e, dall'altro, il reclutamento di nuove figure professionali in possesso di innovate conoscenze e competenze. L'Amministrazione indice le procedure sopra richiamate nell'ambito della programmazione triennale e del piano annuale del fabbisogno di personale. Le progressioni verticali all'interno del sistema di classificazione saranno disposte per un importo di valore pari alle risorse finanziarie destinate all'accesso dall'esterno.

Art. 2 – Principi da osservare nell'espletamento delle procedure selettive

Le procedure selettive di cui al presente regolamento si uniformano ai principi previsti dall'articolo 35, comma III, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, ed in modo particolare, sono improntate a criteri di :

1. pubblicità;
2. imparzialità;
3. economicità e celerità;
4. oggettività e trasparenza;
5. pari opportunità tra le lavoratrici ed i lavoratori.

Art. 3 – Requisiti di ammissione alle procedure selettive

Ai sensi dell'articolo 57 del CCNL, la partecipazione alle procedure selettive previste nel presente regolamento è riservata al personale in servizio presso l'Università degli Studi di Bari, collocato nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione, in possesso dei seguenti requisiti:

- per l'accesso alla categoria C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed effettiva permanenza di almeno due anni nella categoria inferiore;
- per l'accesso alla categoria D: diploma di laurea ed effettiva permanenza di almeno due anni nella categoria inferiore;
- per l'accesso alla categoria EP: diploma di laurea ed abilitazione professionale ovvero diploma di laurea e particolare qualificazione professionale, nonché effettiva permanenza di almeno due anni nella categoria inferiore;

Per particolare qualificazione professionale si intende il possesso del diploma di scuola di specializzazione o del titolo di dottore di ricerca, oppure il conseguimento di corso di perfezionamento o di particolari crediti formativi (master, frequenza corsi presso la Scuola Superiore delle Pubbliche Amministrazioni o presso il Foromez, ecc.).

La partecipazione alle procedure selettive è ammessa anche in deroga al possesso del sopra richiesto titolo di studio a condizione che il dipendente abbia un'anzianità di effettivo servizio di almeno 5 anni, alla data di emanazione del relativo bando, nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il bando di selezione potrà prevedere requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa.

Art. 4 – Bando di selezione

Le procedure selettive di cui al presente regolamento sono indette con bando emanato dal Rettore, secondo le previsioni contenute nel piano annuale del fabbisogno di personale, deliberato preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Il bando di selezione viene affisso all'Albo Generale dell'Università e trasmesso alle strutture dell'apparato amministrativo centrale, nonché alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Lo stesso bando sarà pubblicizzato anche attraverso il sito Web dell'Università.

Esso deve indicare la categoria di accesso per la quale si concorre, il termine e le modalità per la presentazione delle domande, il numero dei posti da ricoprire in relazione alle risorse finanziarie destinate, i titoli valutabili, nonché i termini e le modalità per la loro presentazione, i requisiti richiesti per l'ammissione al corso-concorso, l'impegno orario richiesto per la frequenza del medesimo corso. Il bando di selezione deve, inoltre, indicare le materie del corso e la tipologia delle prove da sostenere, nonché la votazione minima richiesta per il superamento delle stesse.

Art. 5 – Commissioni esaminatrici

Con decreto del Rettore sono nominate le Commissioni giudicatrici delle selezioni di cui al presente regolamento.

Le Commissioni sono composte da tre membri, che saranno scelti, di norma, tra i docenti del corso-concorso. Essi possono essere dipendenti dell'Amministrazione o estranei alla medesima; i componenti le citate Commissioni non possono essere membri di Organi di governo dell'Università, non possono ricoprire cariche politiche, non possono essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni o dalle associazioni professionali.

Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni giudicatrici è riservato alle donne, salva motivata impossibilità.

Le Commissioni sono così composte:

- nelle selezioni per l'accesso alla categoria C: da un dirigente, in qualità di presidente, e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente collocato nella categoria C o D;
- nelle selezioni per l'accesso alla categoria D: da un professore universitario o da un dirigente, in qualità di presidente, e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente collocato almeno nella categoria D;
- nelle selezioni per l'accesso alla categoria EP: da un professore universitario o da un dirigente, in qualità di presidente, e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente collocato almeno nella categoria D.

Art. 6 – Criteri di selezione

Fermo restando, per particolari capacità professionali o tecniche richieste, le disposizioni del Capo II del "Regolamento sui procedimenti di selezione per l'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo" di questa Università, le procedure selettive di cui al presente regolamento si attuano attraverso l'espletamento di un corso-concorso. Ove il numero dei candidati risulti superiore di tre volte rispetto al numero dei posti da ricoprire in relazione alle risorse destinate, ripartiti per categoria ed area, il bando di concorso potrà prevedere il superamento di apposita prova di preselezione per l'ammissione al corso. In tal caso, saranno ammessi alla frequenza del corso i candidati utilmente collocati in graduatoria.

La frequenza del corso è obbligatoria. La sua durata minima è fissata in n. 48 ore. Il contenuto delle materie del corso sarà modulato, nell'ambito di ciascuna categoria per la quale si concorre, in relazione alla tipologia delle diverse aree professionali e di loro eventuali accorpamenti.

Alla valutazione finale del corso-concorso sono riservati 50 punti. Alla valutazione dei titoli sono riservati 50 punti. Ai dipendenti frequentanti il corso-concorso saranno distribuite, dai docenti titolari delle lezioni, dispense sulle materie trattate.

La valutazione finale del corso consiste:

- per l'accesso alla categoria C, nella soluzione di 25 quiz a risposta multipla, sulle materie trattate nel corso, ed in una prova orale. I 50 punti attribuibili sono così ripartiti:
 - valutazione dei quiz fino ad un massimo di 25 punti;
 - valutazione della prova orale fino ad un massimo di 25 punti.

I quiz saranno valutati nel seguente modo:

- per ogni risposta esatta punti 1;
- per ogni risposta errata o non fornita punti 0.

Verranno inseriti in graduatoria coloro che avranno riportato una votazione complessiva di almeno 35/50 nella valutazione finale del corso.

- per l'accesso alla categoria D, nella soluzione di 5 quiz a risposta aperta, sulle materie trattate nel corso, ed in una prova orale. I 50 punti attribuibili sono così ripartiti:
 - valutazione dei quiz fino ad un massimo di 25 punti;
 - valutazione della prova orale fino ad un massimo di 25 punti

I quiz saranno valutati nel seguente modo:

- per ogni risposta fino ad un massimo di punti 5.

Verranno inseriti in graduatoria coloro che avranno riportato una votazione complessiva di almeno 35/50 nella valutazione finale del corso.

- per l'accesso alla categoria EP, in una relazione scritta, anche a contenuto teorico-pratico o tecnico-operativo, su una delle tematiche trattate nell'ambito dei moduli in cui si articolerà il corso-concorso, ed in una prova orale. I 50 punti attribuibili sono così ripartiti:
 - valutazione della prova scritta fino ad un massimo di 25 punti;
 - valutazione della prova orale fino ad un massimo di 25 punti.

Verranno inseriti in graduatoria coloro che avranno riportato una votazione complessiva di almeno 35/50 nella valutazione finale del corso.

Per tutti i passaggi di categoria, la graduatoria di merito sarà formulata sulla base della somma dei punteggi conseguiti nelle prove selettive e nella valutazione dei titoli.

Art. 7 – Titoli valutabili

Le categorie di titoli valutabili ed i punteggi massimi alle stesse attribuibili vengono così stabiliti:

1. titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria per la quale è indetta la selezione: punti 10;
2. anzianità di servizio prestato senza essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto, fino ad un massimo di punti 10 così ripartiti: punti 0,50 per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi;
3. crediti formativi certificati ai sensi dell'articolo 45, comma 5 del CCNL, fino ad un massimo di punti 15;
4. titoli culturali e professionali, fino ad un massimo di punti 15 (incarichi; pubblicazioni; collaborazioni; docenza o frequenza in convegni e seminari di studio, corsi di formazione; titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria per la quale si concorre; corsi di perfezionamento o di specializzazione; dottorati di ricerca).

Il possesso dei titoli dovrà essere dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445. La non veridicità delle dichiarazioni sarà sanzionata ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto.

Art. 8 – Formazione delle graduatorie

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente del totale dei punti, determinato in base alla valutazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria è approvata con provvedimento del Magnifico Rettore. Detto provvedimento sarà affisso all'Albo Generale dell'Università. Di esso sarà data, inoltre, pubblicazione sul Bollettino Generale di Ateneo e sul sito Web dell'Università.

CAPO II – Norme transitorie

Art. 9 – Prima applicazione

Il presente Capo disciplina le procedure selettive relative alla fase di prima applicazione del sistema di progressione verticale del personale.

Art. 10 – Risorse finanziarie

Le progressioni verticali di cui agli articoli 11, 12 e 13 saranno disposte per un importo di valore pari alle risorse finanziarie complessive che - nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2000, 2001 e 2002 - sono destinate all'accesso dall'esterno. Concluse le singole fasi di selezione, si procederà alla ricognizione della consistenza numerica delle singole categorie. Contestualmente, avrà luogo il riscontro delle complessive risorse finanziarie effettivamente utilizzate per le progressioni verticali.

Le eventuali risorse non utilizzate saranno prioritariamente destinate alla collocazione nella categoria superiore - con decorrenza dall'1.7.2002 per il personale di cui agli articoli 11 e 12, e con decorrenza dall'1.7.2003 per il personale di cui all'articolo 13 - delle unità lavorative che, pur avendo partecipato con esito positivo alle selezioni, non siano potute rientrare tra il personale beneficiario per limiti di risorse disponibili.

Art. 11 – Progressione verticale nel sistema di classificazione delle ex qualifiche funzionali V, VII e VIII

Il personale che alla data del 9.08.2000 era inquadrato nelle ex qualifiche funzionali V, VII ed VIII, con una anzianità di servizio, alla medesima data, di almeno 5 anni nella ex qualifica di appartenenza, ha titolo, previo superamento di apposite procedure selettive, ad essere collocato, rispettivamente:

- nella Categoria C - posizione economica C1 (ex V q.f.);
- nella Categoria D - posizione economica D1 (ex VII q.f.);
- nella Categoria EP - posizione economica EP1 (ex VIII q.f.).

Alle procedure per il passaggio alla categoria immediatamente superiore potrà, comunque, partecipare il personale delle medesime ex qualifiche funzionali che, in servizio alla data del 09.08.2000, benché privo del requisito di anzianità di cui sopra, risulti in possesso, alla stessa data, del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla medesima categoria superiore. Le progressioni verticali di cui al presente articolo avranno decorrenza dal 31.12.2000. Valutato nel merito il personale partecipante alle procedure selettive, lo stesso sarà collocato nella categoria immediatamente superiore in numero corrispondente ai posti determinati secondo le risorse finanziarie disponibili.

Le procedure selettive di che trattasi saranno bandite e si concluderanno possibilmente entro il 31.12.2002.

Le procedure selettive si concluderanno con esito positivo o negativo.

Il personale per il quale le procedure selettive si siano concluse con esito negativo, nonché il personale che, pur avendo titolo, non abbia potuto o voluto partecipare alle medesime procedure, prenderà parte alle selezioni previste per gli aventi titolo di cui all'articolo 13. Le progressioni verticali di detto personale avranno decorrenza dall'1.7.2002.

Art. 12 – Progressione verticale nel sistema di classificazione delle ex qualifiche funzionali III, IV e VI

Il personale che alla data del 9.08.2000 era inquadrato nelle ex qualifiche funzionali III, IV e VI, con una anzianità di servizio, alla medesima data, di almeno 5 anni nella ex qualifica di appartenenza, ha titolo, previo superamento di apposite procedure selettive, ad essere collocato, rispettivamente:

- nella Categoria C - posizione economica C1 (ex III q.f.);
- nella Categoria C - posizione economica C1 (ex IV q.f.);
- nella Categoria D - posizione economica D1 (ex VI q.f.).

Alle procedure per il passaggio alla categoria immediatamente superiore potrà, comunque, partecipare il personale delle medesime ex qualifiche funzionali che, in servizio alla data del 09.08.2000, benché privo del requisito di anzianità di cui sopra, risulti in possesso, alla stessa data, del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla medesima categoria superiore.

Le progressioni verticali di cui al presente articolo avranno decorrenza dall'1.1.2002.

Valutato nel merito il personale partecipante alle procedure selettive, lo stesso sarà collocato nella categoria immediatamente superiore in numero corrispondente ai posti determinati secondo le risorse finanziarie disponibili.

Le procedure selettive di che trattasi saranno bandite e si concluderanno possibilmente entro il 31.12.2002.

Le procedure selettive si concluderanno con esito positivo o negativo.

Il personale per il quale le procedure selettive si siano concluse con esito negativo, nonché il personale che, pur avendo titolo, non abbia potuto o voluto partecipare alle medesime procedure, prenderà parte alle selezioni previste per gli aventi titolo di cui all'articolo 13. Le progressioni verticali di detto personale avranno decorrenza dall'1.7.2002.

Art. 13 – Progressione verticale nel sistema di classificazione delle ex qualifiche funzionali dalla III alla VIII con possesso dei requisiti entro il termine di vigenza contrattuale

Il personale che alla data del 9.08.2000 era inquadrato nelle ex qualifiche funzionali V, VII ed VIII e che maturi 5 anni di anzianità di servizio nella ex qualifica e nella categoria di appartenenza alla data del 31.12.2001, ha titolo, previo superamento di apposite procedure selettive, ad essere collocato, rispettivamente:

- nella Categoria C - posizione economica C1 (ex V q.f.);

- nella Categoria D - posizione economica D1 (ex VII q.f.);
- nella Categoria EP - posizione economica EP1 (ex VIII q.f.).

Il personale che alla data del 9.08.2000 era inquadrato nelle ex qualifiche funzionali III, IV e VI e che maturi 5 anni di anzianità di servizio nella ex qualifica e nella categoria di appartenenza alla data del 31.12.2001, ha titolo, previo superamento di apposite procedure selettive, ad essere collocato, rispettivamente:

- nella Categoria C - posizione economica C1 (ex III q.f.);
- nella Categoria C - posizione economica C1 (ex IV q.f.);
- nella Categoria D - posizione economica D1 (ex VI q.f.).

Alle procedure per il passaggio alla categoria immediatamente superiore potrà, comunque, partecipare il personale delle ex qualifiche funzionali che, in servizio alla data del 09.08.2000, benché privo del requisito di anzianità di cui sopra, risulti in possesso, alla data del 31.12.2001, del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla medesima categoria superiore.

Il personale inquadrato ai sensi di quanto stabilito ai commi III, IV ed VIII dell'articolo 74 del CCNL partecipa alle procedure selettive, purché in possesso, alla data del 31.12.2001, del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria immediatamente superiore o dell'anzianità di cinque anni nella categoria. Al calcolo dell'anzianità complessiva concorre, per il 50%, il servizio prestato nella ex qualifica di appartenenza alla data del 09.08.2000. Nei confronti del personale di che trattasi, che sia stato inquadrato nella categoria immediatamente superiore in virtù delle disposizioni del presente comma, non si applica quanto stabilito al III comma dell'art. 5 del " I Accordo sul Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo - quadriennio normativo 1998/2001", stipulato in data 02.10.2001.

Le progressioni verticali di cui al presente articolo avranno decorrenza dall'1.7.2002. Valutato nel merito il personale partecipante alle procedure selettive, lo stesso sarà collocato nella categoria immediatamente superiore in numero corrispondente ai posti determinati secondo le risorse economiche disponibili.

Le procedure selettive di che trattasi - fermo restando quanto previsto all'articolo 10, II comma del presente Regolamento - saranno bandite e si concluderanno possibilmente entro il 31.12.2002.

Le procedure selettive si concluderanno con esito positivo o negativo.

A conclusione delle medesime procedure - effettuata la verifica di cui all'articolo 10, II comma del presente Regolamento - si potrà procedere ad una successiva fase di recupero, che si concluderà possibilmente entro il 31.7.2003, cui parteciperà il personale per il quale le procedure selettive si siano concluse con esito negativo, nonché il personale che, pur avendo titolo, non abbia potuto prendere parte alle stesse. Potrà, altresì, essere prevista l'ammissione a tale fase anche del personale inquadrato ai sensi di quanto stabilito ai commi III e IV dell'art. 74 del C.C.N.L. che abbia maturato, alla data dell'1.7.2003, un'anzianità di cinque anni nella categoria. Al calcolo dell'anzianità complessiva, concorre per il 50% il servizio prestato nella ex qualifica di appartenenza alla data del 9.8.2000.

Non avrà, comunque, titolo a partecipare alla eventuale fase di recupero il personale che non abbia superato le prove selettive sia nella prima che nella seconda fase. Le progressioni verticali di cui alla eventuale fase di recupero avranno decorrenza dall'1.7.2003.

Art. 14 – Criteri di valutazione per le progressioni verticali

La valutazione delle competenze professionali possedute dagli aventi diritto alla progressione verticale di cui ai precedenti articoli del presente Capo avverrà attraverso la verifica dell'esperienza professionale risultante dal curriculum del dipendente integrata dai contenuti professionali acquisiti nell'ambito di un apposito corso-concorso.

La verifica dell'esperienza professionale risultante dal curriculum del dipendente avverrà attraverso la valutazione dei titoli posseduti dai candidati alla data del 09.08.2000, per gli aventi titolo alla prima fase, ed alla data 31.12.2001 per gli aventi titolo alla successiva.

Alla valutazione dei titoli sono riservati fino ad un massimo di 50 punti. Alla valutazione finale del corso-concorso sono riservati fino ad un massimo di 50 punti.

Al termine del corso avranno luogo le prove selettive. Dette prove verteranno sulle materie trattate durante il predetto corso-concorso, nonché sulla specifica attività lavorativa svolta dal dipendente e consisteranno:

- 1) per il passaggio dalla categoria B alla categoria C, nella soluzione di quiz a risposta multipla sulle materie trattate nel corso.

Ai candidati che partecipino al corso concorso è attribuito un credito formativo pari a 15 - accertato dalla frequenza per almeno l'80% delle ore previste - in virtù della elevata fase formativa caratterizzante il corso medesimo.

I 50 punti relativi alla valutazione finale del corso-concorso sono così ripartiti:

- credito formativo corso 15 punti;
- valutazione dei quiz 35 punti.

Verranno inseriti in graduatoria coloro che avranno riportato una votazione complessiva di almeno 30/50.

La graduatoria di merito sarà formulata sulla base della somma dei punteggi conseguiti nell'esame finale e nella valutazione dei titoli.

Ai candidati che avranno riportato una votazione inferiore a 30/50 e che partecipino alle procedure selettive della fase di recupero, è comunque riconosciuto un punteggio pari a 10, quale credito formativo in ragione della partecipazione, per almeno l'80% delle ore previste, al corso concorso. Detto credito costituirà parte integrante della votazione complessiva relativa alla predetta fase di recupero;

- 2) per il passaggio dalla categoria C alla categoria D, nella soluzione di quiz a risposta aperta e/o multipla sulle materie trattate nel corso, ed in una prova orale.

Ai candidati che partecipino al corso concorso è attribuito un credito formativo pari a 15 - accertato dalla frequenza per almeno l'80% delle ore previste - in virtù della elevata fase formativa caratterizzante il corso medesimo.

I 50 punti relativi alla valutazione finale del corso-concorso sono così ripartiti:

- credito formativo corso 15 punti;
- valutazione dei quiz 15 punti;
- valutazione della prova orale 20 punti.

Verranno inseriti in graduatoria coloro che avranno riportato una votazione complessiva di almeno 30/50.

La graduatoria di merito sarà formulata sulla base della somma dei punteggi conseguiti nell'esame finale e nella valutazione dei titoli.

- 3) per il passaggio dalla categoria D alla categoria EP, in una relazione scritta, anche a contenuto teorico-pratico o tecnico-operativo, a scelta del candidato su una delle tematiche trattate nell'ambito dei moduli in cui si articolerà il corso-concorso, ed in una prova orale.

Ai candidati che partecipino al corso concorso è attribuito un credito formativo pari a 15 - accertato dalla frequenza per almeno l'80% delle ore previste - in virtù della elevata fase formativa caratterizzante il corso medesimo.

I 50 punti relativi alla valutazione finale del corso-concorso sono così ripartiti:

- credito formativo corso 15 punti;
- valutazione relazione scritta 17 punti;
- valutazione della prova orale 18 punti.

Verranno inseriti in graduatoria coloro che avranno riportato una votazione complessiva di almeno 33/50.

La graduatoria di merito sarà formulata sulla base della somma dei punteggi conseguiti nell'esame finale e nella valutazione dei titoli.

Per tutti i passaggi di categoria, costituiscono oggetto di valutazione i seguenti titoli culturali, professionali e comunque legati all'esperienza lavorativa dei dipendenti:

- 1) anzianità di effettivo servizio prestato nel comparto Università, senza essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto, fino ad un massimo di punti 40:
 - a. 1 punto per ogni anno di servizio;
- 2) presenza in servizio negli ultimi tre anni (dal 01.08.1998 al 01.08.2001):
 - a. - 2 punti per ogni anno se le assenze non superano il 20% del totale dei giorni lavorativi, esclusi i festivi e le ferie e quanto previsto dalle varie norme legislative e contrattuali in materia di congedi;
- 3) titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno a ciascuna categoria, punti 5 secondo quanto di seguito riportato:
 - a. per l'accesso alla categoria C: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - b. per l'accesso alla categoria D: diploma di laurea;
 - c. per l'accesso alla categoria EP: diploma di laurea ed abilitazione professionale ovvero diploma di laurea e particolare qualificazione professionale (scuola di specializzazione, corso di perfezionamento, dottorato di ricerca, master);
- 4) diploma universitario, diploma di laurea, frequenza e/o conseguimento del diploma di scuola di specializzazione, corsi di perfezionamento, frequenza e/o conseguimento del titolo di dottore di ricerca, abilitazione post laurea all'esercizio della professione ove detti titoli non siano stati già valutati ai sensi del punto 3), fino ad un massimo di punti 10:
 - a. diploma universitario o diploma di laurea: 3 punti;
 - b. frequenza scuola di specializzazione: 1 punto per ogni anno di corso fino ad un massimo di punti 2;
 - c. scuola di specializzazione-titolo conseguito: 3 punti;
 - d. corso di perfezionamento-attestato conseguito: 3 punti;
 - e. frequenza dottorato di ricerca: 1 punto per ogni anno di corso fino ad un massimo di punti 3;
 - f. dottorato di ricerca-titolo conseguito: punti 4;
 - g. abilitazione post-laurea all'esercizio della professione: 1 punto;

- 5) corsi di formazione qualificata per durata e per esame finale, certificata secondo il sistema dei crediti formativi: punti 6;
- 6) incarichi formalmente conferiti, con atto del Rettore o del Direttore Amministrativo, attestanti posizioni organizzative di responsabilità:
 - a. punti 10 per direzione di Area dell'apparato amministrativo centrale;
 - b. fino ad un massimo di punti 10 per altre tipologie di incarichi:
 - 1 punto per ogni anno;
- 7) incarichi formalmente deliberati dall'Organo collegiale competente di struttura didattica, di ricerca e di servizi, attestanti posizioni organizzative di responsabilità, fino ad un massimo di punti 10:
 - a. 1 punto per ogni anno;
- 8) compiti istituzionali attribuiti con atto del Rettore o del Direttore Amministrativo, fino ad un massimo di punti 2:
 - a. 1 punto per ogni compito istituzionale;
- 9) partecipazione a progetti di ricerca, pubblicazioni, brevetti, fino ad un massimo di punti 8:
 - a. 1 punto per ogni pubblicazione o brevetto;
 - b. 1 punto per ogni progetto cui si partecipa;
- 10) distacchi presso Enti o Ministeri vari per incarichi, nonché missioni all'estero in qualità di esperti:
 - a. punti 1;
- 11) idoneità conseguite in concorsi pubblici per le ex qualifiche superiori a quella posseduta alla data del 09.08.2000, fino ad un massimo di punti 2:
 - a. 1 punto per ogni idoneità.

Il possesso dei titoli dovrà essere dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445. La non veridicità delle dichiarazioni sarà sanzionata ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto.

Art. 15 – Durata e programma del corso-concorso

Il corso-concorso, i cui contenuti sono modulati anche in relazione alle caratteristiche ed ai compiti della categoria superiore e dell'area professionale per le quali si concorre, avrà una durata proporzionale al livello di professionalità richiesto e, comunque, non inferiore alle 48 ore. Esso comprenderà momenti formativi in aula o attività teorico-pratiche, rivolti all'acquisizione di competenze teorico-professionali.

Il bando indicherà l'impegno orario dei corsi, la cui articolazione verrà comunicata, tempestivamente, ai candidati.

Art. 16 – Valutazione finale del corso-concorso

Ai dipendenti frequentanti il corso-concorso saranno distribuite, dai docenti titolari delle lezioni, dispense sulle materie trattate.

Il contenuto dei quiz verterà sulle materie trattate nel corso e sarà modulato in relazione alla tipologia delle diverse aree professionali e di loro eventuali accorpamenti.

- Per l'accesso alla categoria C saranno somministrati n. 35 quiz a risposta multipla.
- Per l'accesso alla categoria D saranno somministrati n. 35 quiz a risposta multipla o n. 6 quiz a risposta aperta.

Per l'accesso alla categoria C, i quiz saranno valutati nel seguente modo:

- per ogni risposta esatta punti 1;
- per ogni risposta errata o non fornita punti 0.

Per l'accesso alla categoria D, i quiz saranno valutati nel seguente modo:

- se a risposta multipla:
 - per ogni risposta esatta punti 0,5;
 - per ogni risposta errata o non fornita punti 0.
- se a risposta aperta:
 - per ogni risposta fino ad un massimo di punti 3.

Le modalità ed il contenuto delle prove saranno specificati nei bandi di selezione di cui all'articolo 4. All'emanazione dei predetti bandi si provvederà sentite le Organizzazioni Sindacali aventi titolo e la Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Art. 17 – Norme di carattere generale

Non ha titolo a partecipare alle procedure selettive di cui al presente Regolamento il personale che, alla data di scadenza del relativo bando, sia cessato a qualunque titolo, incluso il personale passato ad altro ruolo.

In ragione del credito formativo acquisito, a coloro che non abbiano superato le prove selettive relative alla prima o alla seconda fase e che per raggiunti limiti di età cessano dal servizio e che, pertanto, non possano partecipare alle fasi di recupero, sarà riconosciuta, con decorrenza rispettivamente 31.12.2000 e 1.7.2002, la posizione economica superiore della categoria di appartenenza.

Le risorse disponibili per le progressioni verticali del personale di cui al presente Capo, saranno ripartite, in ciascuna fase, in misura proporzionale al numero complessivo degli aventi titolo per ciascuna ex qualifica di appartenenza, ponderata con il costo unitario di progressione.

Nelle fasi di attuazione a regime della progressione verticale, si terrà conto del credito formativo acquisito da coloro che, pur avendo partecipato con esito positivo alle selezioni previste dal presente Capo, non sono stati inquadrati nella categoria superiore per insufficienza di risorse finanziarie.

Al personale in servizio presso il Consorzio per l'Università degli Studi di Bari, a parità di requisiti, si applicano le disposizioni di cui al presente Capo.

Al personale transitato - a seguito di selezione riservata di cui all'articolo 17 del "Regolamento sui procedimenti di selezione per l'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo" - nell'organico dell'Università di Bari si applicano le medesime disposizioni di cui al presente Capo, purché già in servizio presso il Consorzio per l'Università degli Studi di Bari alla data del 9.8.2000.

N. B.: Regolamento aggiornato al 26 aprile 2004